

Decreto 37/08 Conformità e Forniture

LA DISCIPLINA ULTERIORE

I commi da 3 a 5 dell'articolo 8 del Dm 37/2008 prevedono che sia dettata un'ulteriore disciplina regolamentare prima che possano dirsi efficaci?

Al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza di chi vive o lavora in un edificio, il Dm 37/2008, ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 8 prevede, che entro trenta giorni dall'allacciamento della fornitura di gas, luce e acqua debba essere consegnata al fornitore copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza, e in caso di inottemperanza impone al fornitore di sospendere l'erogazione previo congruo avviso. Si tratta di norme immediatamente applicabili, che fanno però «salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti». Quindi, spetterà all'autorità di regolazione di settore (che ha già previsto una disciplina analoga per il gas) agli enti locali e (entro tali margini) ai singoli distributori o fornitori, adottare e comunicare agli utenti eventuali procedure operative, nel rispetto delle previsioni del regolamento.

SALVE LE UTENZE CHE CI SONO GIÀ

Il Dm 37/2008 parla di «allacciamento di una nuova fornitura». La nuova fornitura comprende anche i mutamenti del gestore di una utenza già esistente? Comprende modifiche delle condizioni contrattuali di una vecchia fornitura? Comprende il subentro di una fornitura che continua a essere attivata da parte, per esempio, di un nuovo acquirente dell'immobile? O comprende i subentri una fornitura preesistente, solo se precedentemente disattivata?

Il Dm si riferisce espressamente all'«allacciamento di nuove forniture», e non alla loro semplice «attivazione», così come facevano alcune delibere dell'Autorità di settore, proprio perché ai fini della sicurezza rileva che la verifica dell'impianto sia contestuale alla sua messa in esercizio, mediante l'avvio della fornitura di gas, di energia elettrica e acqua.

Ne consegue che qualsiasi modifica del contratto di fornitura (cambio del gestore o delle condizioni di fornitura o subentro ad un precedente utente, anche a seguito di temporanea disattivazione) non determina l'obbligo di consegna della dichiarazione di conformità o di rispondenza.

Il Dm non ostacola, pertanto, la liberalizzazione del mercato elettrico, perché in caso di cambio del gestore non è previsto nessun nuovo adempimento.

L'INCREMENTO DI POTENZA

Il Dm 37/2008 afferma: «La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kW».

Facciamo un esempio abbastanza frequente: quello di un incremento oltre i 3 kilowatt standard di potenza dell'erogazione di elettricità. Esso può avvenire in seguito all'installazione di nuovi impianti (ad esempio un impianto di condizionamento o uno scaldabagno elettrico), oppure semplicemente perché l'impianto attuale non "regge" i dispositivi esistenti (per esempio il ferro da stiro, il forno e la lavatrice che funzionano contemporaneamente).

Come può l'azienda erogatrice di elettricità sapere se la documentazione va chiesta o non va chiesta per l'incremento di potenza? È obbligata a eseguire dei controlli a proposito o la responsabilità ricade solo sull'utilizzatore dell'impianto?

L'unico caso di variazione di una fornitura esistente per il quale è prevista la consegna della documentazione, consiste nell'aumento di potenza impegnata, ma solo a certe condizioni. Infatti, la dichiarazione deve essere consegnata solo se:

- a) l'aumento consegue a interventi che impongono di per sé il rilascio della dichiarazione di conformità;
- b) oppure se l'aumento avviene nei casi in cui l'articolo 5, comma 2, impone di redigere il progetto per i nuovi interventi: si tratta di impianti di notevole rilievo sotto il profilo della sicurezza, di regola non presenti nelle abitazioni, ma solo nei condomini o in esercizi produttivi o commerciali di un certo rilievo (ad esempio potenza dell'impianto elettrico superiore a 6 kW, ovvero superficie delle abitazioni superiore a 400 mq e degli immobili adibiti ad altri usi superiore a 200 mq).

L'ultimo inciso consente, poi, di ricondurre a ragionevolezza l'elenco dell'articolo 5 (che nasce per i progetti e non per le utenze), precisando che, anche qualora si realizza una delle previsioni del medesimo articolo, è comunque necessario che l'impianto elettrico raggiunga poi «la potenza di 6 kW»: pensiamo, ad esempio, ad un appartamento di 401 mq, in gran parte disabitato: occorrerà progettare i nuovi impianti (resi impegnativi dalle dimensioni) ma non avrebbe senso imporre un particolare onere documentale per un allaccio di corrente di modesta potenza inferiore a 6 kW.

In conclusione, in caso di aumento della potenza impegnata, la dichiarazione di conformità o rispondenza

deve essere consegnata solo se c'è stato un intervento che richiede di per sé il rilascio di tali certificati, oppure nei casi in cui d'ora in poi sarebbe necessario progettare l'impianto, salvo che la potenza impegnata sia inferiore a 6 kW.

Naturalmente il fornitore finale del prodotto all'utente può essere all'oscuro di tali circostanze. Pertanto, potrà e dovrà controllare i nuovi allacci mentre per le variazioni dovrà "accontentarsi" della dichiarazione resa sotto la propria responsabilità dall'utente.

CHE COSA SUCCEDDE ALL'INQUILINO

Poiché l'utilizzatore dell'impianto o colui che esegue incrementi della sua potenza, subentro o modifiche contrattuali non coincide talvolta con il proprietario dell'immobile (per esempio è in locazione), deve ritenersi che, qualora non ottenga dal proprietario la documentazione necessaria, sia costretto a subire l'interruzione della fornitura (salvo poi rifarsi in giudizio)?

L'utilizzatore (locatore, affittuario eccetera) riceve di regola l'immobile già fornito dei necessari allacci.

È difficile che a modifiche delle forniture come quelle individuate non consegua una modifica dell'impianto che richiede l'iniziativa o almeno l'autorizzazione del proprietario.

In conclusione, è rimessa alla libera contrattazione delle parti l'imputazione degli oneri relativi all'ottenimento della documentazione.

SANZIONI ANCHE PER AZIENDA

Le sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto possono ricadere sull'azienda erogatrice che non richiede la documentazione di sicurezza dell'impianto, in caso di nuova fornitura?

Si applicano tali sanzioni anche in caso di mancata fornitura della documentazione di congruità degli impianti da parte dell'utilizzatore o quest'ultimo è solo soggetto alla sospensione della fornitura?

L'impresa fornitrice e l'utente del servizio sono soggetti alle sanzioni previste dal Dm nel caso di sua violazione.

L'AUTORITÀ ELETTRICITÀ E GAS

Si può ritenere che il Dm 37/2008 porti a modifiche o abrogazioni della delibera Autorità energia elettrica il gas 18 marzo 2004, n. 40, che prevede la sospensione della fornitura di gas metano in caso di mancato invio, da parte dell'utente, della dichiarazione di conformità dell'impianto, secondo procedure precise?

Oppure vale in questo caso il comma 3 dell'articolo 1 che stabilisce «3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto»?

Il comma 4 dell'articolo 8 del Dm, concernente le forniture di gas, può già essere applicato secondo la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 18 marzo 2004, che è sostanzialmente conforme alla nuova norma, salva la possibilità della medesima Autorità di procedere a ulteriori messe a punto nel rispetto del regolamento (ad esempio, per gli immobili non adibiti a civile abitazione, la certificazione prevista dalla delibera è ora "assorbita" dalla dichiarazione di conformità o di rispondenza).

QUANDO BASTA L'OK PER IL CONDOMINIO

Nel caso in cui la nuova fornitura riguardi un impianto condominiale (ad esempio acqua potabile), basta fornire la documentazione di conformità dell'impianto condominiale stesso o è necessario fornire quella dei singoli impianti a esso collegati ?

Se quest'ultima ipotesi è quella vera, il condomino e/o l'utilizzatore dell'impianto (per esempio, inquilino in locazione) che non forniscano la documentazione sono soggetti a sanzioni ?

La documentazione relativa agli impianti condominiali riguarda solo la parte comune dell'edificio e quindi degli impianti.

PLACET SOLO ALL'APPARTAMENTO

Nel caso che la fornitura riguardi un impianto di un'unità immobiliare in uno stabile condominiale, basta fornire la documentazione di conformità dell'impianto singolo stesso o è necessario fornire quella dell'impianto condominiale ad esso collegato? In quest'ultima situazione il condominio e/o l'amministratore che non forniscano la documentazione sono soggetti a sanzioni?

In modo del tutto analogo, la documentazione relativa al singolo appartamento non comprende le parti comuni dell'edificio, e quindi nulla deve essere allegato al riguardo.

PREAVVISO CONGRUO E RAGIONEVOLE

Si afferma «il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura». La congruità del preavviso è lasciata all'interpretazione del fornitore o del distributore, oppure si intende dare delucidazioni a proposito?

Ricordiamo che la delibera 40/2004 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas prevede precise tempistiche, modi di comunicazione eccetera.

Il fornitore deve dare un preavviso «congruo», cioè utile, secondo un criterio di ragionevolezza, al fine di poter ottenere e consegnare la documentazione.

La norma, immediatamente operativa, potrà essere ulteriormente specificata dall'Autorità di regolazione di settore e dagli enti locali competenti, che si potranno anche occuparsi delle utenze "protette" (presenza di attrezzature mediche eccetera), già ora non soggette a distacco ai sensi del comma 5.

Fonte:ilsole24ore